



La Cassazione sulla nozione di minore straniero non accompagnato

Con ordinanza n. 9199/19, depositata il 3 aprile dalla sesta sezione civile, la Suprema Corte, nello stabilire la competenza del Tribunale per i Minorenni, ha colto l'occasione per precisare i requisiti necessari per la qualifica di "*minore straniero non accompagnato*".

La Corte ritiene che, per applicare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento italiano e per la presentazione della domanda di protezione internazionale, il minore debba essere privo di assistenza e di rappresentanza legale sul territorio nazionale.

A sollevare il conflitto di competenza è stato il Tribunale di Torino chiamato ad occuparsi dell'istanza di un cittadino albanese che chiedeva la tutela del fratello minore il quale si era allontanato dal proprio paese di origine, con il consenso dei genitori, per andare a vivere con il fratello in Italia. Il Giudice Tutelare del Tribunale di Novara aveva trasmesso gli atti al Tribunale per i Minorenni di Torino per il quale, la qualificazione come minore straniero non accompagnato, in questa vicenda, non era stata corretta perché, ad avviso del Tribunale, il minore non era privo di assistenza e, così, ha sollevato il regolamento di competenza. La Cassazione ha chiarito che, in base all'articolo 2 della legge n. 47/2017 il minore straniero non accompagnato deve ritenersi privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori e di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi dell'ordinamento italiano.

Di conseguenza, considerando che la rappresentanza legale è quella prevista secondo l'ordinamento italiano ed è attribuita ai soli genitori che non possono

delegarla “in forma privatistica ad altri soggetti”, non è possibile negare la qualifica di minore straniero non accompagnato a colui che è assistito da un fratello con dimora in Italia. Pertanto, la Cassazione conferma la competenza del Tribunale per i Minorenni.

Giugno 2019

Fonte: www.marinacestellaneta.it